

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI AI GRUPPI DELLA ZONA CO-LC-SO**

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità generali per la concessione di finanziamenti ai Gruppi Scout della Zona Co-Lc-So che ne facciano richiesta, così come specificato nel successivo art.3.

### **ART. 2 - FINALITÀ**

Gli interventi consistono nell'erogazione di finanziamenti infruttiferi in denaro della durata massima di 4 anni a specifica destinazione, per progetti di sviluppo, consolidamento e sostegno della proposta educativa dello scoutismo in Zona.

### **ART. 3 - DESTINATARI**

Possono beneficiare degli interventi esclusivamente i Gruppi Scout della Zona Co-Lc-So (o loro aggregati), regolarmente autorizzati, dietro la presentazione all'Incaricato di Zona all'Organizzazione (in seguito IZO) di un piano dettagliato, così come specificato nel successivo art.4.

### **ART. 4 - MODALITÀ PER L'ACCESSO AI FINANZIAMENTI**

Le domande e le proposte di intervento, opportunamente motivate, devono essere documentate e corredate:

- 1) *dalla descrizione del progetto per cui si chiede il finanziamento e dall'indicazione delle finalità dello stesso, coerenti con quanto indicato nell'art. 2;*
- 2) *dal preventivo di spesa per il progetto in cui si specifica l'ammontare del finanziamento richiesto e il piano di rientro che il Gruppo (o i Gruppi) intenderà (intenderanno) adottare;*
- 3) *dalla individuazione di un Responsabile di progetto;*
- 4) *dal conto consuntivo di Gruppo, relativo all'anno precedente a quello in cui si richiede il finanziamento;*
- 5) *dall'indicazione dell'IBAN del conto intestato al Gruppo.*

Le domande devono essere presentate all'IZO che ne cura l'istruttoria ed il relativo procedimento. Le domande dovranno essere sottoscritte dal Responsabile del progetto e dai Capi Gruppo dei Gruppi coinvolti.

### **ART.5 - TEMPI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

I soggetti di cui all'art.3 sono tenuti a presentare domanda di finanziamento entro 30 giorni dall'Assemblea di Zona in cui viene deliberato l'ammontare del fondo, così come indicato nell'art. 6.

### **ART.6 - FINANZIAMENTO**

L'Assemblea di Zona, in sede di approvazione del bilancio annuale, determina l'ammontare complessivo dell'accantonamento annuale da assegnare al fondo finanziamenti istituito.

### **ART.7 - ASSEGNAZIONE DEL FINANZIAMENTO**

Il finanziamento viene assegnato entro gg. 45 dal termine di presentazione delle domande.

**ART.8 - CRITERI DI VALUTAZIONE**

Nell'esame delle domande, il Comitato di Zona stabilirà una graduatoria dei finanziamenti ammissibili. Nella sua formulazione terrà conto, oltre al prioritario rispetto delle finalità educative dei progetti a cui le domande stesse si riferiscono, anche dei seguenti elementi di valutazione, indicati in ordine decrescente di importanza:

- *grado di necessità e urgenza;*
- *rilevanza sulle attività educative;*
- *completezza della documentazione;*
- *ordine cronologico di arrivo delle domande.*

Qualora la richiesta di finanziamenti ecceda la disponibilità del fondo, spetta al Comitato la scelta inerente alla più opportuna ripartizione.

**ART. 9 - CONDIVISIONE DEI PROGETTI**

Il Comitato informerà prontamente il Consiglio di tutte le decisioni prese. A seguito dell'erogazione dei contributi (come indicato nel successivo art. 10), il Comitato inserirà la descrizione dei progetti presentati e dei relativi finanziamenti richiesti in un'area, accessibile ai soli censiti in associazione, del sito di zona cosicché possano essere consultati, fermo restando l'obbligo di riservatezza nei confronti di informazioni che in essi sono contenute. Annualmente i gruppi che hanno ricevuto i finanziamenti, tramite il Responsabile del progetto, relazioneranno in Assemblea sul progetto finanziato, sul suo stato di avanzamento e sul piano di rientro.

**ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI**

L'erogazione dei contributi assegnati viene effettuata trascorsi 15 giorni dalla comunicazione del Comitato al Consiglio delle decisioni prese in merito alle attribuzioni. Essa avverrà mediante bonifico bancario sul conto intestato al Gruppo.

**ART.11 - PIANO DI RIENTRO**

La proposta del piano di rientro dei contributi alla Zona sarà concordata con il Comitato sulla base della proposta presentata dal Gruppo (o dai Gruppi) e comunque non potrà eccedere un arco temporale di 4 anni solari.

**ART.12 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO**

Copia del presente regolamento sarà pubblicato sul sito istituzionale di Zona, perché ne possa essere presa visione in qualsiasi momento. Comunicazione dell'avvenuta approvazione del presente regolamento e di tutte le eventuali future modifiche verrà data tempestivamente all'Assemblea con l'impiego degli strumenti di informazione ritenuti più efficaci e capillari.

**Approvato nel Consiglio di Zona del 8 Febbraio 2013**

**Il Responsabile di Zona**

**Zona Co-Lc-So**